

	REGOLAMENTI	REG VCA pag. 1 di 13
	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI	Rev. 11 del 03/04/2025

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI

Data	Rev.	Verificato	Approvato	Motivazioni delle modifiche rispetto la precedente revisione
04/09/2012	01	Ing. Renzo Fioramonti	Ing. Fausto Linguiti	Migliore definizione delle attività in campo
14/04/2013	02	Ing. Renzo Fioramonti	Ing. Fausto Linguiti	Verifica documentale Accredia 04/2013
31/10/2014	03	Ing. Renzo Fioramonti	Ing. Fausto Linguiti	Adeguamento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012
18/12/2015	04	Ing. Renzo Fioramonti	Ing. Fausto Linguiti	Adeguamento Direttiva 2014/33/UE
21/03/2016	05	Ing. Renzo Fioramonti	Ing. Fausto Linguiti	Specificato che la direttiva 2014/33/UE entrerà in vigore dal 20/04/2016
13/07/2016	06	Ing. Renzo Fioramonti	Ing. Fausto Linguiti	Modifiche a seguito dell'esame documentale rif DC2016SPC130 ricevuta 8/07/2016
03/05/2017	07	Ing. Renzo Fioramonti	Ing. Fausto Linguiti	Modifiche a seguito dell'esame documentale rif DC2017SPC079 ricevuta 03/05/2017
10/09/2020	08	Ing. Renzo Fioramonti	Dott. Umberto Previti Flesca	Modifiche a seguito della verifica presso l'organismo del 21-22/05/2020
19/03/2021	09	Ing. Renzo Fioramonti	Dott. Umberto Previti Flesca	Modifiche a seguito esame documentale per il Dpr 162/99 di Accredia rif: DC2021SPC055
07/07/2023	10	Ing. Renzo Fioramonti	Dott. Umberto Previti Flesca	Modifiche a seguito della revoca Allegato V: Esame Finale

	REGOLAMENTI	REG VCA pag. 2 di 13
	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI	Rev. 11 del 03/04/2025

03/04/2025	11	Ing. Renzo Fioramonti	Dott. Umberto Previti Flesca	Modifiche a seguito commento n.7 della verifica di Accredia del 17-18-19/07/2024 e esame documentale per il Dpr 162/99 di Accredia
------------	----	-----------------------	---------------------------------	--

	REGOLAMENTI	REG VCA pag. 3 di 13
	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI	Rev. 11 del 03/04/2025

1. Oggetto

Il presente Regolamento illustra le attività di S.C.E.C. e S. per l'espletamento del servizio di valutazione della Conformità degli "ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni" elencati nell'art. 1 della Direttiva **Ascensori 2014/33/UE** ed in particolare:

- **Verifica di un unità Allegato VIII (modulo G) Direttiva 2014/33/UE**

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del contratto tra S.C.E.C. e S. e il committente.

S.C.E.C. e S. non svolge:

- attività di consulenza per la progettazione e/o costruzione e installazione degli ascensori;
- attività di progettazione, produzione, installazione che possano pregiudicare la trasparenza, imparzialità, obiettività, riservatezza del processo di valutazione della conformità;
- non attua né è sottoposta a pressioni finanziarie o condizioni indebite di altra natura che possano pregiudicarne l'imparzialità.

2. Ammissione al servizio di certificazione

Qualsiasi soggetto con i requisiti definiti dalla normativa di riferimento e/o dal presente Regolamento per le attività richieste può accedere ai servizi di S.C.E.C. e S..

Le procedure in base alle quali S.C.E.C. e S. opera garantiscono che non vi siano discriminazioni tra i richiedenti i servizi di certificazione.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Con riferimento alla Direttiva, nell'ambito del presente Regolamento vengono utilizzati i seguenti termini:
Ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide.

Supporto del carico: la parte dell'ascensore che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle

Ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indichi come saranno rispettati i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I negli ascensori derivati dell'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizzi componenti di sicurezza per ascensori identici;

Installatore la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e dell'immissione sul mercato dell'ascensore;

fabbricante la persona fisica o giuridica che fabbrica un componente di sicurezza per ascensori o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale;

rappresentante autorizzato una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un installatore o un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a compiti specificati;

importatore la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un componente di sicurezza per ascensori originario di un paese terzo;

distributore la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un componente di sicurezza per ascensori

operatori economici l'installatore, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore

	REGOLAMENTI	REG VCA pag. 4 di 13
	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI	Rev. 11 del 03/04/2025

specificata tecnica un documento che prescrive i requisiti tecnici che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori deve soddisfare

Valutazione della conformità il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza della presente direttiva relativi a un ascensore o a un componente di sicurezza per ascensori.

Marcatura CE una marcatura mediante la quale l'installatore o il fabbricante indica che l'ascensore o il componente di sicurezza per ascensori è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione.

Requisiti essenziali La Direttiva 2014/33/UE stabilisce nell'Allegato I i requisiti essenziali di sicurezza e di salute che obbligatoriamente devono essere soddisfatti relativamente alla progettazione e alla costruzione degli ascensori e dei componenti di sicurezza.

Certificazione: attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali e quanto altro necessario per verificare la conformità a standard di prodotti, etc.

Richiedente: colui (cliente) che richiede l'esecuzione di una verifica. Può essere l'installatore o il suo **rappresentante autorizzato**.

Rilievi Risultati che emergono dalle attività di verifica e che sono espressi come deviazione dalle disposizioni di legge o dalle norme tecniche a seguito delle attività di certificazione.

4. Modalità di gestione del Regolamento

Il presente Regolamento è a disposizione degli interessati sia in sede societaria che visionabile sul sito internet www.sceces.it; I clienti possono comunque richiederne una copia cartacea.

Le parti modificate rispetto alla revisione precedente sono indicate con una barra posta lateralmente al testo che ha subito modifiche.

Tutti i clienti che hanno in essere un contratto di verifica con S.C.E.C. e S. saranno informati dell'esistenza della nuova revisione e saranno invitati a scaricarlo dal sito o a richiederlo direttamente a S.C.E.C. e S..

5. Svolgimento delle attività

Al Cliente che richiede l'attività di **certificazione** S.C.E.C. e S. invia un modulo di offerta/contratto.

Il Cliente può accettare l'offerta/contratto con apposizione di firma ed eventuale timbro. Il Cliente, sottoscrivendo il modulo accetta il presente Regolamento, gli importi relativi alle attività di certificazione e le condizioni economiche stabilite da S.C.E.C. e S. nel Contratto stesso. L'offerta così controfirmata per accettazione dal cliente prende quindi la forma giuridica di contratto

6. Procedura per l'ottenimento della certificazione (rif. UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012)

L'installatore o suo **rappresentante autorizzato** (in seguito "cliente" o "Installatore" o "Richiedente") sceglie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le procedure di valutazione della conformità al fine dell'apposizione della marcatura CE sull'ascensore.

L'installatore può pertanto richiedere l'attivazione delle seguenti procedure di valutazione per le quali S.C.E.C. e S. è organismo notificato:

- **Verifica dell'unità Allegato VIII della Direttiva 2014/33/UE**

6.1 Richiesta di offerta

Su richiesta del cliente S.C.E.C. e S. formula una offerta commerciale sul modulo di Domanda di Certificazione inviata al Cliente, in cui sono precisate le condizioni economiche

	REGOLAMENTI	REG VCA pag. 5 di 13
	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI	Rev. 11 del 03/04/2025

6.2 Domanda e Riesame della domanda

Nel caso il Richiedente intenda accettare l'offerta, invia la domanda di certificazione sottoscritta a S.C.E.C. e S. che provvederà all'istruzione della stessa, verificando la conformità delle informazioni rispetto al pertinente schema di certificazione.

La domanda può essere presentata dall'Installatore, nella persona del legale rappresentante, o dal suo **rappresentante autorizzato** così come stabilito dall'Unione europea.

La sottoscrizione da parte del Cliente del modulo di domanda costituisce accettazione delle disposizioni della **direttiva 2014/33/UE** e del presente Regolamento, nonché accettazione delle clausole ivi contenute oltre agli importi relativi all'attività richiesta.

Al ricevimento del modulo di domanda debitamente compilato e firmato, S.C.E.C. e S. procede all'apertura della commessa; qualora dall'analisi dei documenti inviati emergano differenze rispetto ai dati forniti all'atto dell'offerta, S.C.E.C. e S. richiederà tutte le integrazioni o modifiche necessarie prima della sottoscrizione e del formale avvio dell'iter.

Il modulo di domanda firmato e relativa accettazione da parte di S.C.E.C. e S. ha valenza di contratto.

S.C.E.C. e S. riesamina la domanda per accertarne completezza e coerenza, nonché la necessaria documentazione da sottoporre a valutazione, nello specifico controllando che:

- le informazioni riguardanti il cliente ed il prodotto siano sufficienti per la conduzione del processo di certificazione;
- sia risolta ogni nota differenza di comprensione tra S.C.E.C. e S. ed il cliente, compreso l'accordo relativo alle norme od altri documenti normativi;
- sia definito il campo di applicazione della certificazione richiesta;
- siano disponibili i mezzi per eseguire tutte le attività di valutazione;
- S.C.E.C. e S. abbia la competenza e la capacità per eseguire l'attività di certificazione.

Qualora si trattasse di un ascensore in deroga la documentazione da richiedere in più al cliente è:

- **Caso 1** - edificio preesistente: la comunicazione ai fini dell'accordo preventivo inviata al ministero delle Imprese e del Made in Italy, e la ricevuta della pec, corredata di copia del certificato di accordo preventivo, se rilasciato da un altro organismo notificato.
- Documentazione dell'organismo notificato che ha rilasciato il certificato, redatta secondo Fac-simile - Allegato I alla linea guida Ministeriale
- **Caso 2** - nuovo edificio: l'accordo rilasciato dal ministero competente.

In base alla procedura di valutazione di conformità prescelta, deve essere fornita a S.C.E.C. e S., a cura del cliente e in accompagnamento alla domanda, la seguente documentazione tecnica relativa all'impianto oggetto della verifica:

ALLEGATO VIII - (MODULO G) - DOCUMENTAZIONE TECNICA DELL'ASCENSORE - Direttiva 2014/33/UE.

1. Descrizione generale dell'ascensore
2. Dati tecnici (tipo di impianto, sistema di azionamento, portata e n. passeggeri, velocità nominale, n. ingressi e piani serviti, corsa, ecc)
3. Disegni di installazione
4. Schemi elettrici e/ idraulici
5. Se non sono state impiegate le norme armonizzate, documento di Analisi dei Rischi e illustrazione delle soluzioni adottate per ottemperare ai Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) della Direttiva
6. Risultati delle prove o dei calcoli eseguiti o fatti eseguire dall'installatore
7. Certificati di Tipo e Dichiarazione di conformità dei Componenti di Sicurezza: paracadute cabina, contrappeso, limitatore di velocità, valvola di blocco, dispositivi di blocco porte di piano, ammortizzatori a caratteristica non lineare/idraulici/a molla con ritorno ammortizzato, dispositivi di sicurezza con componenti elettronici
8. Attestato di Esame del Tipo del dispositivo di protezione contro il movimento incontrollato della cabina
9. Certificati di costruzione/prova dei materiali utilizzati nella fabbricazione: funi, catene, tubazioni flessibili, vetro, REI porte di piano, apparecchiature antideflagranti, registrazione paracadute/valvola di blocco, ecc

	REGOLAMENTI	REG VCA pag. 6 di 13
	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI	Rev. 11 del 03/04/2025

10. Fac-simile del Manuale Istruzioni per l'uso dell'ascensore o documento analogo avente i seguenti contenuti: informazioni, disegni e schemi per l'uso normale dell'ascensore, e per le operazioni di manutenzione, ispezione, riparazione, verifiche periodiche e le operazioni di soccorso

11. Dichiarazione dell'installatore che attesti l'avvenuto reciproco scambio di informazioni con il responsabile della realizzazione dell'impianto ai sensi dell'art. 4.4 del DPR 162/99 circa l'uso previsto dell'ascensore anche in riferimento all'idoneità delle strutture dell'edificio a sopportare i carichi indotti e alle altre leggi/norme relative al luogo di installazione

La mancata consegna anche parziale di tale documentazione a S.C.E.C. e S. comporta l'impossibilità da parte di S.C.E.C. e S. di attivare l'iter di certificazione.

6.3 Nomina degli ispettori

La ricezione da parte di S.C.E.C. e S. dei documenti di cui al punto precedente rappresenta formalmente l'inizio dell'iter di certificazione. S.C.E.C. e S. pianifica l'attività di verifica in base ad eventuali accordi con il cliente e nomina gli incaricati alla conduzione dell'attività.

S.C.E.C. e S. garantisce le competenze necessarie dell'ispettore/degli ispettori designati in base alle funzioni e compiti da svolgere (attività di esame della documentazione, di prova/misura/analisi e di verifica presso il cliente) per il prodotto e il modulo di valutazione della conformità richiesto.

All'accettazione dell'incarico da parte dell'ispettore/degli ispettori designato/i, viene inviata al cliente la notifica di inizio delle attività di certificazione contenente il nominativo dell'ispettore/degli ispettori designato/i.

L'ispettore incaricato può essere ricusato dal cliente che ne deve giustificare i motivi in forma scritta, entro tre giorni dalla comunicazione del nominativo; se la ricusazione è ritenuta accettabile, S.C.E.C. e S. nomina un altro ispettore.

L'attività di valutazione della conformità è svolta secondo **normativa di riferimento** e si articola nelle fasi di verifica documentale e verifica funzionale.

6.4 Verifica documentale

La documentazione tecnica consegnata dal Richiedente viene analizzata dall'ispettore incaricato da S.C.E.C. e S. al fine di accertarne la completezza e il soddisfacimento ai requisiti applicabili. Qualora vengano rilevate non conformità, ne viene data comunicazione al richiedente, che deve provvedere alla loro risoluzione al fine di proseguire nell'iter certificativo entro 6 mesi dalla notifica delle stesse. Se l'ispettore giudica soddisfacente la risoluzione attuata dall'Installatore, procede con la pianificazione dell'attività in sito.

Qualora il cliente non provveda entro 6 mesi alla risoluzione delle non conformità la domanda decade e deve essere presentata una nuova domanda. Saranno fatturati al cliente le attività fino a quel momento effettuate.

Tutta la documentazione sarà trattenuta da S.C.E.C. e S..

Il Cliente può ricusare, in forma scritta ed entro 3 giorni, l'ispettore incaricato e richiederne la sostituzione, per motivate giustificazioni, quali il caso di palese conflitto di interessi o di precedenti comportamenti non etici.

6.5 Programmazione delle attività

A conclusione positiva dell'analisi documentale, le attività di verifica funzionale sono concordate dall'ispettore con il cliente, tenuto conto delle condizioni di installazione, uso e disponibilità dell'ascensore.

6.6 Valutazione della conformità

Per ciascun cliente S.C.E.C. e S. incarica il personale che eseguirà la valutazione, garantendo allo stesso tutte le informazioni e documentazioni necessarie disponibili, al fine di agevolarne l'operato.

	REGOLAMENTI	REG VCA pag. 7 di 13
	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI	Rev. 11 del 03/04/2025

L'Ispettore interverrà

sull'ascensore concordato insieme all'Installatore per eseguire le prove come richiesto dalla Direttiva (**paragrafo 4 dell'Allegato VIII**) e dalle norme (UNI EN 81-50 Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori – UNI EN 81:20 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori Ascensori per il trasporto di persone e cose Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone.)

- compilando la check-list di controllo appositamente predisposte da S.C.E.C. e S.;
- si accerterà che i componenti utilizzati nell'ascensore controllato siano corrispondenti a quelli documentati; in caso di difformità chiede spiegazioni all'Installatore e la rettifica documentale;

Se l'ascensore verificato non soddisfa in modo completo i requisiti imposti dalla Direttiva, l'Ispettore ne annoterà le problematiche nella check-list di verifica e richiedendo all'Installatore per iscritto i dovuti adeguamenti, evidenziando ad S.C.E.C. e S. l'eventuale necessità di tornare sull'ascensore per prove integrative e/o accertamenti vari.

Al termine dell'attività l'ispettore consegnerà alla segreteria di S.C.E.C. e S. la documentazione della verifica.

La notifica di una Non Conformità comporta l'obbligo da parte dell'installatore di intraprendere opportune azioni correttive, definendo una precisa tempistica di attuazione, per la risoluzione. È compito di S.C.E.C. e S. comunicare al Richiedente la decisione di accogliere o meno l'azione proposta e le modalità di verifica della stessa. In base alla valutazione degli elementi raccolti, la verifica può prevedere una nuova visita in loco, entro un periodo di tempo definito - comunque non superiore ai 6 mesi - oppure un'analisi documentale.

Qualora il cliente/installatore non intraprenda le opportune azioni correttive a fronte delle non conformità rilevate entro 6 mesi, fatto salvo eventuali estensioni di tempo di gestione concordate preventivamente, emetterà un diniego del certificato.

6.7 Verifica, valutazione dei risultati e riesame

La pratica viene sottoposta al Comitato Tecnico che ne effettua il riesame ai sensi di quanto previsto al punto 7.5 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.

Qualora questi giudichi la valutazione conforme alle esigenze essenziali di sicurezza **della Direttiva 2014/33/UE e della normativa di riferimento**, e delle procedure applicabili, viene deliberata la Certificazione.

7. Emissione del certificato

Sulla base delle evidenze raccolte, il Comitato Tecnico di S.C.E.C. e S. delibera se rilasciare o meno la certificazione.

In caso di esito positivo, S.C.E.C. e S. emette il certificato previsto dal modulo di valutazione seguito:

➤ **Certificato di conformità (allegato VIII)**

e lo trasmette in unico originale al Richiedente.

Qualora le attività di verifica si siano concluse con esito non positivo, S.C.E.C. e S. non rilascia il certificato e informa di ciò il Richiedente, motivando dettagliatamente le cause della propria decisione. Nel caso delle procedure di cui all'Allegato VIII della Direttiva, l'installatore dell'ascensore, nel richiedere nuovamente la certificazione, deve rivolgersi al medesimo organismo notificato.

In caso di diniego S.C.E.C. e S. informa le autorità competenti e gli altri organismi Notificati per la valutazione di conformità ai sensi della **Direttiva 2014/33/UE**

	REGOLAMENTI	REG VCA pag. 8 di 13
	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI	Rev. 11 del 03/04/2025

7.1 Uso del certificato e del marchio di certificazione S.C.E.C. e S.

Una volta ottenuto il certificato, l'Installatore appone la Marcatura CE all'ascensore secondo le modalità della normativa vigente e redige una Dichiarazione UE di conformità, secondo quanto previsto nell'allegato di riferimento.

Ad ogni Ascensore che ha ottenuto le certificazioni «CE» secondo le previste procedure di valutazione viene apposta la Marcatura «CE» secondo quanto previsto dalla Direttiva.

Il marchio di S.C.E.C. e S. deve essere utilizzato in modo da non dare adito a dubbi interpretativi o costituire pubblicità ingannevole.

Il marchio di certificazione S.C.E.C. e S. e il numero di identificazione può essere utilizzato secondo le seguenti regole:

➤ Il numero di identificazione dell'Organismo viene apposto dall'installatore a lato del contrassegno CE dell'ascensore, conformemente a quanto previsto all'Allegato VIII della Direttiva.

Il cliente si impegna inoltre a rispettare il divieto assoluto di riproduzione e/o utilizzo su qualsiasi tipologia di documento del marchio "Accredia".

7.2 Validità della certificazione rilasciata

La validità del certificato è subordinata al rispetto dei requisiti riportati nel rispettivo Allegato e gli obblighi di S.C.E.C. e S. nei confronti del Cliente si esauriscono con la notifica del certificato.

7.3 Ritiro del certificato

S.C.E.C. e S. ha facoltà di annullare la validità di un attestato già concesso, procedendo, di fatto, al ritiro dello stesso. La decisione viene presa da S.C.E.C. e S. a proprio insindacabile giudizio, sulla base di motivazioni ritenute di considerevole gravità che vengono notificate per iscritto al Richiedente. Fra le possibili cause che conducono al ritiro di un attestato si annovera la presenza di un vizio occulto al momento dell'emissione del certificato.

In seguito alla comunicazione formale di ritiro il Richiedente si impegna a:

- Restituire o distruggere l'originale del Certificato S.C.E.C. e S..
- Non utilizzare, a partire dalla data di comunicazione di ritiro, per nessun motivo il Certificato e/o i suoi riferimenti (numero del Certificato, identificativo di S.C.E.C. e S., etc.), compreso l'utilizzo su qualsiasi documento.
- Non utilizzarne le eventuali copie o riproduzioni.
- Eliminare dalla carta intestata, documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento o simbolo della Certificazione.
- Pubblicizzare del provvedimento di ritiro tramite gli stessi canali utilizzati per divulgare il rilascio della Certificazione.

S.C.E.C. e S. provvede a comunicare il ritiro del Certificato alle Autorità competenti.

Qualora il Richiedente, dopo la revoca, intenda nuovamente accedere alla certificazione, deve presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter descritto dal presente Regolamento.

8. Diritti e obblighi del richiedente

Il Richiedente può:

- Dare pubblicità all'ottenimento della Certificazione nei modi ritenuti opportuni ed entro i limiti della Certificazione.
- Rendere pubblica la Certificazione.
- Usare il Certificato, purché tale utilizzo non induca a interpretazioni ingannevoli.
- Ricusare uno o più componenti del Gruppo di Verifica, fornendone giusta motivazione.

	REGOLAMENTI	REG VCA pag. 9 di 13
	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI	Rev. 11 del 03/04/2025

- Presentare ricorso e/o reclami in merito alle decisioni e/o esecuzione dell'attività di valutazione di S.C.E.C. e S..

Il Richiedente è tenuto a:

- ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale S.C.E.C. e S. e gli eventuali ispettori dell'organismo di accreditamento e delle autorità competenti in veste di osservatori, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con S.C.E.C. e S. ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza.
- attenersi al rispetto del presente Regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati.
- accettare, senza costi aggiuntivi a carico del cliente, l'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di accreditamento e/o delle autorità competenti, in veste di osservatori e accettare altresì, ispettori S.C.E.C. e S. in affiancamento/addestramento e ispettori S.C.E.C. e S. in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo).
- Garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli ispettori di S.C.E.C. e S..
- Non proseguire nell'utilizzo di un attestato ritirato. S.C.E.C. e S.
- Informare S.C.E.C. e S. in merito ad eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso.
- Creare le condizioni necessarie per consentire a S.C.E.C. e S. il corretto svolgimento delle procedure di valutazione della conformità.
- Assolvere agli obblighi economici nei confronti di S.C.E.C. e S..
- Non inoltrare la medesima richiesta di certificazione ad altro Organismo di Certificazione o Ente autorizzato.

9. Diritto e Obblighi di S.C.E.C. e S.

Nello svolgimento dell'attività di valutazione della conformità S.C.E.C. e S.:

- Si impegna ad operare secondo i principi di imparzialità, integrità, indipendenza e trasparenza.
- Garantisce in merito alla competenza e deontologia professionale del proprio personale coinvolto nell'attività di certificazione.
- È esplicitamente esonerata da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati e/o loro mancata corrispondenza alla reale situazione aziendale.
- La Certificazione da parte di S.C.E.C. e S. non esime il Richiedente dagli obblighi di legge e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti, né costituisce elemento di garanzia da parte di S.C.E.C. e S. stessa.
- Non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività del Richiedente o dai suoi prodotti, processi o servizi.

10. Registri

S.C.E.C. e S., una volta emesso il certificato, aggiorna il proprio elenco Attestati di Certificazione.

L'elenco è pubblicato sul sito in apposita area riservata al Ministero competente e disponibile su richiesta (da formalizzare per iscritto indicando la motivazione) ai soggetti interessati.

Qualsiasi informazione di cui dispone S.C.E.C. e S. sul prodotto da certificare o certificato viene resa disponibile su richiesta solo al Cliente che ha stipulato il contratto di attività di certificazione.

11. Riservatezza

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni) relativi alle attività svolte da S.C.E.C. e S. sono considerati riservati; l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura interna.

Il personale operante per S.C.E.C. e S. che nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni vengono a conoscenza dei contenuti di tali atti, è tenuto al segreto professionale.

In caso di richiesta, S.C.E.C. e S. è tenuta a consentire alle Autorità competenti l'accesso e la consultazione degli atti. Nel caso in cui informazioni relative all'Installatore debbano essere divulgate per

	REGOLAMENTI	REG VCA pag. 10 di 13
	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI	Rev. 11 del 03/04/2025

obblighi di legge, S.C.E.C. e S. ne darà avviso all'Installatore stesso, a meno che la legge non lo vieti. S.C.E.C. e S. opera comunque in piena conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (trattamento dei dati personali).

12. Modifiche alle norme ed al regolamento

I requisiti di Certificazione possono subire **durante il processo di certificazione** una variazione quando si verificano:

- modifiche e/o aggiornamenti delle norme di riferimento;
- modifiche da parte delle Autorità competenti dei decreti/direttive di riferimento.

In questi casi S.C.E.C. e S. informa tempestivamente l'Installatore interessato, invitandolo ad adeguarsi alle nuove prescrizioni entro il termine indicato da S.C.E.C. e S. stessa, stabilito in considerazione dell'entità delle modifiche intervenute.

Se l'Installatore non intende adeguarsi può rinunciare alla Certificazione, dandone comunicazione a S.C.E.C. e S. secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

Qualora il presente regolamento dovesse subire modifiche, si possono verificare i seguenti casi:

1. in caso di modifiche non sostanziali S.C.E.C. e S. metterà a disposizione il regolamento aggiornato sul sito web,
2. in caso di modifiche che hanno impatto verso i clienti gli stessi saranno informati tempestivamente tramite mail.

Nel caso in cui il Cliente non accetti le modifiche riportate nel regolamento sarà possibile recedere dal contratto solo nel caso in cui non sia stato avviato l'iter di valutazione, poichè successivamente allo svolgimento delle attività di valutazione il richiedente non potrà rivolgersi ad altro organismo come indicato dalla direttiva 2014/33/UE. La comunicazione del recesso dovrà essere inviata per iscritto alla S.C.E.C. e S..

13. Reclami e ricorsi

13.1 Reclami

I reclami provenienti da qualunque soggetto avente titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, Enti di accreditamento), relativamente ai servizi forniti da S.C.E.C. e S. e, in generale, sull'operato del medesimo vengono inoltrati, in forma scritta a qualunque unità operativa di S.C.E.C. e S., che provvede a comunicarlo al Responsabile Qualità e provvede a registrarlo, a comunicare al Committente entro 5 giorni dal suo ricevimento di averlo preso in carico, analizzare la situazione di insoddisfazione descritta e dare una risposta allo scrivente entro 20 giorni dal ricevimento.

Il Responsabile Qualità procederà ad incaricare una persona che non sia intervenuta nell'attività oggetto del reclamo e che procederà alla valutazione dello stesso, esaminando tutte le informazioni disponibili circa l'oggetto del reclamo stesso (verbali, dichiarazioni, etc.) e, quando lo ritiene fondato e sia possibile intervenire concorda con il responsabile qualità una proposta per risolvere il problema.

Per ogni singolo reclamo del cliente viene inoltre aperta una adeguata azione correttiva. Se il reclamante effettua una comunicazione che non comporta necessariamente l'apertura di una specifica azione correttiva, il Responsabile Qualità predisporrà una comunicazione di risposta con le giuste spiegazioni, da inviare al reclamante entro 20 giorni dal ricevimento.

Quando possibile, S.C.E.C. e S. S.r.l. fornisce, a chi ha presentato il reclamo, rapporti riguardanti lo stato di avanzamento ed i risultati.

S.C.E.C. e S. S.r.l. stabilirà con il committente e con chi ha presentato il reclamo, se, ed in caso affermativo in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione possono essere resi pubblici.

	REGOLAMENTI	REG VCA pag. 11 di 13
	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI	Rev. 11 del 03/04/2025

13.2 Ricorsi

Il ricorso è la manifestazione esplicita e documentata di non accettazione delle decisioni adottate da S.C.E.C.E S. S.r.l. nell'ambito delle attività di verifica ispettiva. Il contenzioso deriva dalla eventuale non accettazione da parte del committente delle decisioni comunicate a fronte dei ricorsi.

Il ricorso, firmato dal Legale Rappresentante dell'installatore o del condominio, va indirizzato all'Amministratore unico di S.C.E.C.E S. S.r.l. entro 15 giorni dal formale ricevimento da parte dell'Organizzazione della decisione di S.C.E.C.E S. S.r.l..

S.C.E.C.E S. S.r.l. comunica in forma scritta il ricevimento del ricorso entro 10 gg dal ricevimento del medesimo.

L'Amministratore unico di S.C.E.C.E S. S.r.l. procederà ad incaricare una persona esperta che non sia intervenuta nel processo di ispezione del committente (ad esempio un ispettore qualificato da S.C.E.C.E S. S.r.l. che non sia mai intervenuto nel processo di ispezione del committente) e che procederà all'accertamento in merito.

L'incaricato dell'accertamento del ricorso informerà il Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale provvederà a trasmettere una risposta scritta, a mezzo lettera raccomandata, all'organizzazione entro 45 giorni dal ricevimento circa l'esito dell'accertamento e le relative decisioni.

Le spese relative alle attività derivanti dal ricorso son a carico della parte soccombente.

L'eventuale contenzioso che dovesse insorgere viene riportato al giudizio del foro di Roma.

Sia i reclami che i ricorsi sono portati all'attenzione del Comitato di salvaguardia di Imparzialità durante la prima riunione utile, per le azioni del caso.

14. Contenziosi

Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

15. Condizioni economiche

Le tariffe che regolano le prestazioni di S.C.E.C. e S. vengono definite nella convenzione e/o nell'offerta accettata dal Cliente.

Le variazioni delle tariffe vengono notificate ai Clienti che sono già sottoposti al sistema di controllo con comunicazione del nuovo tariffario o della nuova offerta, per le prestazioni non ancora assolte, trasmesso a mezzo di lettera raccomandata A.R. o mezzi equivalenti.

Il cliente ha il diritto di rinunciare al servizio entro 60 giorni dalla data di ricezione della notifica di variazione.

Le tariffe relative alle prestazioni di S.C.E.C. e S. devono essere versate con le modalità stabilite nella convenzione.

Il mancato pagamento di prestazioni effettuate comporta l'invio da parte di S.C.E.C. e S. di una lettera di diffida.

16. Normativa di riferimento

Di seguito sono riportate le principali norme di riferimento. L'elenco completo ed aggiornato all'ultima versione è presente nell'elenco norme e leggi dell'organismo, che può essere reso disponibile al cliente per la consultazione qualora ne faccia richiesta.

- Dpr 23 del 10 gennaio 2017 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori.

	REGOLAMENTI	REG VCA pag. 12 di 13
	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI	Rev. 11 del 03/04/2025

- "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori".
- Direttiva 2014/33/UE del 26/02/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori.
- Regolamento Accredia RG-01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione".
- Legge Ordinaria n. 13 del 09.01.1989 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione".
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 "Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi".
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 di dicembre 2012 "Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi".
- IAF GD5:2006 "Guidance on the Application of ISO/IEC Guide 65:1996"
- UNI CEI EN ISO/IEC 17067:2013 "Valutazione Della Conformità - Elementi Fondamentali Della Certificazione Di Prodotto E Linee Guida Per Gli Schemi Di Certificazione Di Prodotto"
- ISO/IEC GUIDE 28:2004 "Conformity assessment - Guidance on a third-party certification system for products"
- Accredia RG-01-03 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione di prodotto"
- Accredia RG-09 "Regolamento per l'uso del marchio Accredia"
- UNI EN 81:20 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori Ascensori per il trasporto di persone e cose Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone
- Altre norme UNI, EN, ecc specifiche di riferimento e relative Linee Guida.

	REGOLAMENTI	REG VCA pag. 13 di 13
	REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI	Rev. 11 del 03/04/2025

17. Sommario

1. OGGETTO	Errore. Il segnalibro non è definito.	2. AMMISSIONE AL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE	
2			
3. TERMINI E DEFINIZIONI			2
4. MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO			3
5. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ			3
6. PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE (RIF. UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012)			3
6.1 RICHIESTA DI OFFERTA			4
6.2 DOMANDA E RIESAME DELLA DOMANDA			4
6.3 NOMINA DEGLI ISPETTORI			5
6.4 VERIFICA DOCUMENTALE			5
6.5 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ			5
6.6 VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ			6
6.7 VERIFICA, VALUTAZIONE DEI RISULTATI E RIESAME			6
7. EMISSIONE DEL CERTIFICATO	Errore. Il segnalibro non è definito.	7.1	
	USO DEL CERTIFICATO E DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE S.C.E.C. E S.7		
7.2 VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE RILASCIATA	Errore. Il segnalibro non è definito.	7.3	
	RITIRO DEL CERTIFICATO	7	
8. DIRITTI E OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE	Errore. Il segnalibro non è definito.	9.	
	DIRITTO E OBBLIGHI DI S.C.E.C. E S.8		
10.		REGISTRI	11.
RISERVATEZZA	Errore. Il segnalibro non è definito.	12.	
	MODIFICHE ALLE NORME ED AL REGOLAMENTO	9	
13. RECLAMI E RICORSI	Errore. Il segnalibro non è definito.	13.1	RECLAMI
			9
13.2 RICORSI	Errore. Il segnalibro non è definito.	14.	CONTENZIOSI
			10
15. CONDIZIONI ECONOMICHE	Errore. Il segnalibro non è definito.	16.	
	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	10	
17. SOMMARIO			12